

Legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN)

del 22 giugno 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 90 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 ottobre 2006²,
decreta:

Sezione 1: Organizzazione e compiti

Art. 1 Organizzazione

¹ L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ispettorato) è un ente federale di diritto pubblico avente personalità giuridica propria.

² Esso si organizza in modo autonomo e tiene la sua propria contabilità.

³ La sua gestione si fonda sui principi dell'economia aziendale. Nell'adempimento dei compiti la sicurezza nucleare è prioritaria rispetto agli aspetti finanziari.

⁴ Il Consiglio federale determina la sede dell'Ispettorato.

Art. 2 Compiti

¹ L'Ispettorato adempie i compiti attribuitigli conformemente alla legislazione sull'energia nucleare, alla legislazione sulla radioprotezione, alla legislazione sulla protezione della popolazione e la protezione civile, nonché alle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.

² Esso partecipa all'elaborazione di atti normativi nei settori di cui al capoverso 1 e rappresenta la Svizzera nei consessi internazionali.

³ Può sostenere progetti di ricerca in materia di sicurezza nucleare.

⁴ Può coinvolgere terzi per svolgere determinati compiti.

¹ RS 101
² FF 2006 8115

Art. 3 Servizi

L'Ispettorato può fornire servizi ad autorità estere in cambio di un compenso conforme alle condizioni del mercato e tale almeno da coprire i costi, purché tale attività non comprometta l'adempimento tempestivo dei suoi compiti.

Art. 4 Garanzia della qualità

¹ Il Consiglio federale definisce le esigenze fondamentali quanto alla garanzia della qualità da parte dell'Ispettorato.

² L'Ispettorato fa verificare periodicamente da un ente esterno la qualità dell'adempimento dei compiti e dei servizi prestati e provvede a garantire la qualità a lungo termine.

Sezione 2: Organi

Art. 5 Organi

Gli organi dell'Ispettorato sono:

- a. il consiglio dell'Ispettorato;
- b. la direzione;
- c. l'organo di revisione.

Art. 6 Consiglio dell'Ispettorato

¹ Il consiglio dell'Ispettorato è l'organo di vigilanza interno e strategico.

² Il consiglio dell'Ispettorato è composto di cinque a sette membri specialisti. È nominato per un periodo di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.

³ Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio dell'Ispettorato e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri del consiglio dell'Ispettorato non sono autorizzati a esercitare un'attività commerciale né ad assumere una funzione federale o cantonale che potrebbe pregiudicare la loro indipendenza.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce le indennità versate ai membri del consiglio dell'Ispettorato. L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000³ sul personale federale si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali pattuite con i membri del consiglio dell'Ispettorato.

⁵ Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare il mandato ai membri del consiglio dell'Ispettorato.

⁶ Il consiglio dell'Ispettorato ha i seguenti compiti:

- a. definisce gli obiettivi strategici a scadenza quadriennale;
- b. propone al Consiglio federale le indennità che la Confederazione deve versare;

³ RS 172.220.1

- c. emana il regolamento d'organizzazione;
- d. emana il regolamento del personale, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- e. emana il regolamento sulle tasse, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- f. emana le disposizioni d'applicazione delegate all'Ispettorato dal Consiglio federale;
- g. elegge il direttore e gli altri membri della direzione;
- h. sorveglia la gestione amministrativa e l'attività di vigilanza;
- i. è responsabile per una sufficiente garanzia della qualità e un'adeguata gestione aziendale dei rischi;
- j. istituisce una revisione interna e provvede al controllo interno;
- k. approva il preventivo e il conto annuale;
- l. allestisce il rapporto di attività con dati relativi alla vigilanza, al grado di garanzia della qualità e allo stato degli impianti nucleari, nonché il rapporto di gestione (rapporto annuale, bilancio e allegato, conto economico, rapporto di verifica dell'organo di revisione) e li presenta al Consiglio federale per approvazione.

⁷ Il Consiglio dell'ispettorato può delegare alla direzione la competenza di concludere singoli affari.

Art. 7 Direzione

¹ La direzione è l'organo operativo. È posta sotto la guida di un direttore.

² Le sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

- a. emanare decisioni e assumere la responsabilità delle perizie;
- b. elaborare le basi per le decisioni del consiglio dell'Ispettorato e rendergli conto periodicamente, o senza indugio in caso di eventi particolari;
- c. assumere il personale;
- d. adempiere tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

³ Il regolamento interno disciplina i particolari.

Art. 8 Organo di revisione

¹ L'organo di revisione è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. Può essere rieleto per un quadriennio supplementare. Il Consiglio federale può revocargli il mandato per gravi motivi.

² Il Consiglio federale stabilisce l'indennità dovuta all'organo di revisione.

³ L'indipendenza, l'oggetto e la portata della verifica effettuata dall'organo di revisione si basano sui principi del diritto della società anonima concernenti l'ufficio di revisione.

Sezione 3: Personale

Art. 9 Condizioni d'assunzione

¹ L'Ispettorato assume il suo personale secondo il diritto pubblico.

² Il consiglio dell'Ispettorato fissa retribuzione, prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali nel regolamento del personale. L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000⁴ sul personale federale si applica per analogia al salario dei membri della direzione e del personale remunerato in modo paragonabile, nonché alle altre condizioni contrattuali concordate con queste persone.

Art. 10 Cassa pensioni

La previdenza professionale del personale è retta dalla legislazione in materia di Cassa pensioni della Confederazione.

Sezione 4: Finanziamento e finanze

Art. 11 Emolumenti e tasse di vigilanza

L'Ispettorato riscuote emolumenti e tasse di vigilanza fondandosi sull'articolo 83 della legge federale del 21 marzo 2003⁵ sull'energia nucleare e sull'articolo 42 della legge federale del 22 marzo 1991⁶ sulla radioprotezione.

Art. 12 Indennità

La Confederazione indennizza l'Ispettorato per le prestazioni da essa commissionate.

Art. 13 Tesoreria

¹ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra le liquidità dell'Ispettorato nell'ambito della sua tesoreria centrale.

² L'AFF accorda all'Ispettorato prestiti a tassi d'interesse di mercato per assicurargli la liquidità necessaria all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 2.

³ L'AFF e l'Ispettorato convengono i dettagli di tale collaborazione.

⁴ RS 172.220.1

⁵ RS 732.1

⁶ RS 814.50

Art. 14 Riserve

¹ Le riserve destinate a coprire i rischi di perdite ammontano almeno a un terzo del preventivo annuale.

² Qualora l'entità delle riserve superi il preventivo annuale, gli emolumenti e le tasse di vigilanza vanno ridotti.

Art. 15 Presentazione dei conti

¹ La presentazione dei conti dell'Ispettorato ha lo scopo di esporre la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

² La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si basa su standard generalmente riconosciuti.

³ Le norme in materia d'iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi in materia di presentazione dei conti devono essere espressamente indicate.

⁴ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti dell'Ispettorato.

Art. 16 Responsabilità

¹ La responsabilità dell'Ispettorato, dei suoi organi, del suo personale e delle persone incaricate dall'Ispettorato è retta dalla legge del 14 marzo 1958⁷ sulla responsabilità, fatto salvo il capoverso 2.

² L'Ispettorato e le persone da esso incaricate sono responsabili soltanto se:

- a. hanno violato importanti doveri d'ufficio; e
- b. i danni non sono riconducibili a importanti violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza dell'Ispettorato.

Art. 17 Esenzione fiscale

L'Ispettorato è esentato da tutte le imposte dirette federali, cantonali o comunali.

Sezione 5: Indipendenza e vigilanza

Art. 18

¹ L'Ispettorato esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.

² L'Ispettorato sottostà alla vigilanza del Consiglio federale; quest'ultimo dà scarico al consiglio dell'Ispettorato.

³ Sono fatte salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonché l'alta vigilanza del Parlamento.

⁷ RS 170.32

Sezione 6: Procedura e tutela giurisdizionale

Art. 19 Procedura amministrativa

La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁸ sulla procedura amministrativa.

Art. 20 Tutela giurisdizionale

¹ L'impugnazione delle decisioni dell'Ispettorato è retta dalla legislazione sull'amministrazione della giustizia federale.

² L'Ispettorato è legittimato a ricorrere al Tribunale federale.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 21 Trasferimento di diritti e obblighi

¹ Il Consiglio federale determina il momento in cui l'Ispettorato acquisisce la personalità giuridica. A contare da tale data, esso subentra alla Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN).

² Il Consiglio federale specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'Ispettorato, fissa la data dell'entrata in vigore degli effetti giuridici e approva il bilancio di apertura. Esso prende tutte le misure necessarie al trasferimento ed emana disposizioni corrispondenti. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e da emolumenti.

³ Qualora i fondi necessari per l'adempimento dei compiti dell'Ispettorato non siano ancora disponibili all'entrata in vigore della presente legge, l'Ispettorato può disporre dei crediti e delle prestazioni riservati alla DSN nel preventivo della Confederazione.

Art. 22 Trasferimento dei rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro del personale della DSN sono trasferiti all'Ispettorato al momento dell'entrata in vigore della presente legge e a contare da tale data sottostanno al suo diritto in materia di personale.

Art. 23 Datore di lavoro competente

¹ L'Ispettorato è considerato datore di lavoro competente per i beneficiari di rendita:

- a. che sono affiliati alla DSN; e
- b. le cui rendite di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti provenienti dalla previdenza professionale hanno iniziato a decorrere nella Cassa pensioni della Confederazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

² L'Ispettorato è parimenti considerato datore di lavoro competente qualora una rendita di invalidità inizi a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma l'incapacità al lavoro, la cui causa ha condotto all'invalidità, risalga a prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24 Disposizioni d'esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² Può autorizzare l'Ispettorato a emanare disposizioni d'esecuzione relative all'organizzazione, al personale e alla contabilità.

Art. 25 Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 1994⁹ sugli acquisti pubblici

Art. 2 cpv. 1 lett. e

¹ Alla presente legge sottostanno:

- e. l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare.

2. Legge federale del 21 marzo 2003¹⁰ sull'energia nucleare

Art. 70 cpv. 1

¹ Sono autorità di vigilanza:

- a. in materia di sicurezza nucleare interna ed esterna, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare conformemente alla legge federale del 22 giugno 2007¹¹ sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare;
- b. altri organi designati dal Consiglio federale.

Art. 71 Commissione per la sicurezza nucleare

¹ Il Consiglio federale nomina una Commissione per la sicurezza degli impianti nucleari; essa si compone di cinque a sette membri. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti d'indipendenza dei membri.

² La Commissione, organo consultivo dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, del Dipartimento e del Consiglio federale:

- a. esamina questioni di principio in materia di sicurezza;
- b. collabora ai lavori legislativi nel settore della sicurezza nucleare.

⁹ RS 172.056.1

¹⁰ RS 732.1

¹¹ RS ...; FF 2007 4311

³ La Commissione può, a destinazione del Consiglio federale e del Dipartimento, esprimere il proprio parere in merito a perizie dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare. Si pronuncia anche sulle questioni che il Consiglio federale, il Dipartimento o l'Ufficio federale le sottopongono per parere.

Art. 26 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007

Il presidente: Peter Bieri
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 22 giugno 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist
Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 3 luglio 2007¹²

Termine di referendum: 11 ottobre 2007

¹² FF 2007 4311